



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di essere beneficiario di n. 2 BFP della serie Q/P emessi nel 1988. Alla scadenza l'intermediario prospettava la liquidazione di una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo 21-30 per il quale non risultano apposti timbri modificativi. In particolare il ricorrente espressamente accetta, per i primi venti anni di durata, i nuovi rendimenti derivanti dal timbro apposto; ma, con riferimento agli ultimi 10 anni, richiede l'applicazione dell'importo originariamente indicato sui buoni e non modificato dal timbro.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- ciascun buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%);

- il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno;
- mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese;
- al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito;

L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Il cliente nelle repliche conferma i termini della propria richiesta.

## DIRITTO

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del c.d. codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso). Pertanto, con riferimento ai buoni della serie Q/P in oggetto, la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta quella stabilita nel timbro, ancora leggibile sul retro dei buoni, apposto alla data della sua emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; con riguardo ai rendimenti dei primi venti anni ciò non è contestato dal ricorrente.

Il collegio ricorda che tuttavia la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, ed osserva, quindi, che nella fattispecie, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento ha pertanto creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e originariamente descritte sui titoli stessi.

Gli argomenti sopra indicati costituiscono orientamento consolidato dei Collegi territoriali; non solo: il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6142 del 3 aprile 2020, ha ritenuto il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato, anche alla luce della recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, la quale, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA